

IVA

Istruzioni per l'estrazione dei beni dal deposito Iva

di Alessandro Bonuzzi

Dopo pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.M. 23 febbraio 2017**, recante le **disposizioni attuative** delle modifiche ai depositi Iva introdotte dal D.L. 193/2016, l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 35/E](#) di ieri fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione della **dichiarazione d'intento** utilizzata per l'estrazione di beni dal deposito da parte dell'**esportatore abituale**.

Al riguardo, va detto che, secondo la nuova formulazione del [comma 6 dell'articolo 50-bis del D.L. 331/1993](#), l'**estrazione** dei beni dal deposito Iva è effettuata senza pagamento dell'imposta quando è eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della **facoltà** di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'Iva (ex [articolo 8, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972](#)).

In questi casi la **dichiarazione d'intento** deve essere comunque **trasmessa** all'Agenzia, la quale rilascia l'apposita ricevuta telematica. Attesa l'avvenuta approvazione del nuovo modello, utilizzabile per le operazioni di acquisto effettuate a partire dallo scorso 1° marzo, la risoluzione di ieri contiene alcuni **indirizzi operativi**:

- sulla compilazione della dichiarazione d'intento;
- sulla modalità di presentazione e verifica della trasmissione del modello;
- sull'utilizzo del *plafond*.

Compilazione del modello di dichiarazione d'intento

L'esportatore abituale deve compilare **una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione** indicando come **destinatario** il **gestore** del deposito. Quindi, nella Sezione “**Destinatario della dichiarazione**” del modello vanno indicati:

- il codice fiscale,
- la partita Iva e
- la denominazione

del gestore del deposito Iva.

L'**importo** dell'estrazione va inserito nel modello nella Sezione “*Dichiarazione*” - campo 1 “*una sola operazione per un importo fino a euro*”.

Modalità di presentazione e verifica della trasmissione

L'esportatore abituale deve **tramettere** al Fisco la dichiarazione d'intento e **acquisire** la **ricevuta** telematica rilasciata.

Successivamente, egli è tenuto a **consegnare**, sia la dichiarazione che la ricevuta, al **gestore** del deposito, che, a sua volta, procede a verificare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia.

La risoluzione in commento evidenzia che per lo **svincolo** della **garanzia**, relativa alle operazioni di **immissione in libera pratica** di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva, trovano ancora applicazione le **istruzioni** fornite dall'Agenzia delle Dogane con [nota 84920/RU](#) del 7 settembre 2011 e [nota 113881/RU](#) del 5 ottobre 2011, secondo cui il soggetto che procede all'estrazione deve produrre:

- “*copia dell'autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l'avvenuta registrazione delle suddette fatture;*
- *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000 e attestante la conformità all'originale e l'effettiva registrazione nei libri contabili dell'autofattura o della fattura.”*

Utilizzo del plafond

Inevitabilmente, l'utilizzo della dichiarazione d'intento per l'estrazione di beni dal deposito Iva determina il **consumo** del **plafond** dell'esportatore abituale.

In tal senso, precisa da ultimo la [risoluzione 35/E](#), per ogni singola estrazione, l'importo del **plafond** va **ridotto** dell'**ammontare** indicato nella Sezione “Dichiarazione” - campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro” del modello.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >